

## TRIBUNALE DI FERMO

### **RICORSO PER LA FORMULAZIONE DI DOMANDA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE EX ARTT. 66, 67 E SS DECRETO LEGISLATIVO N. 14/2019**

Ill.mo Sig. Giudice,

ricorrono la sig.ra **TACCHETTI SILVIA** nata a Fermo (FM) il 30.01.1977, C.F.: TCCSLV77A70D542S, ivi residente in Contrada Molini di Fermo, 58 e la sig.ra **PIERGALLINI MARIA VIRGINIA**, nata a Sant’Elpidio a Mare, il 23.12.1954, C.F.: PRGMVR54T63I324O, residente in Fermo, Via Alfredo Beni, 6, legate da un rapporto di parentela rispettivamente di figlia e madre, entrambe rappresentate e difese dall’Avv. Simone Gasparroni del Foro di Fermo, C.F.: GSPSMN75A16D542T - il quale indica il proprio numero fax 0734 – 684952 e indirizzo di posta elettronica certificata: simone.gasparroni@ordineavvocatifermopec.it – e con il medesimo elettivamente domiciliato tramite e secondo pec ex art. 16 sexies del D.L. n. 179 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 221 del 2012, come modificato dal D.L. n. 90 del 2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 114 del 2014 all’indirizzo p.e.c. simone.gasparroni@ordineavvocatifermopec.it in forza di procura rilasciata su foglio separato allegato al presente ricorso ed

### **ESPONGONO**

quanto segue.

#### **Premessa**

Con istanza depositata all’Organismo di Composizione della Crisi dell’Ordine degli Avvocati di Fermo in data 23.05.2023 Prot. n. 04/23, le sig.re Tacchetti Silvia e Piergallini Maria Virginia chiedevano la designazione del Gestore della Crisi affinché svolgesse i precipui compiti e funzioni.



Con comunicazione pec datata 13.06.2023 l'OCC di Fermo comunicava la nomina, quale Gestore della Crisi, dell'Avv. Bianca D'Aloia, con Studio Legale in Grottammare (AP), Via Ischia, 305.

Veniva quindi consegnata al Gestore tutta la documentazione necessaria alla ricostruzione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria delle debentrici, successivamente integrata mediante ulteriori acquisizioni.

Dall'analisi della documentazione e della situazione patrimoniale, economica e finanziaria delle ricorrenti, veniva valutata l'opportunità di procedere all'apertura della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

Successivamente, in data 15.10.2024 il Gestore della Crisi inviava al sottoscritto difensore la relazione ex art. 68 co. 2 D. Lgs. n. 14/2019, rimessa in allegato (doc. 1), con la documentazione ivi indicata, con la quale è stata accertata l'esistenza dei presupposti di accesso alla presente procedura e conseguente fattibilità del piano, di seguito esposto.

Pertanto, con il presente ricorso le sig.re Tacchetti Silvia e Piergallini Maria Virginia chiedono di essere ammesse alla procedura ex art. 67 e ss. del c.d. Codice della Crisi d'Impresa, presentando ai creditori la proposta di ristrutturazione dei debiti nel prosieguo illustrata.

### **CONTENUTO DEL RICORSO**

Il presente ricorso risulta così articolato:

Premessa

Procedura familiare ex art. 66 D. Lgs. 14/2019.

Presupposto soggettivo ex art. 2 co. 1 lett. e) D. Lgs. 14/2019.

Presupposto oggettivo ex art. 2 co. 1 lett. c) D. Lgs. 14/2019

Cause della crisi da sovraindebitamento

Composizione del nucleo familiare delle rispettive ricorrenti



Elenco delle passività esistenti delle ricorrenti con indicazione separata dei rispettivi creditori.

Elenco attività delle ricorrenti.

Atti di disposizione negli ultimi 5 anni.

Elenco di spese necessarie al sostentamento delle debentrici e del rispettivo nucleo familiare.

Proposta di ristrutturazione dei debiti

Alternativa liquidatoria

Istanza ex art. 54 C.C.I.I.

Esdebitazione

Attestazione di fattibilità del gestore della crisi.

---o0o---

#### **PROCEDURA FAMILIARE EX ART. 66 D. LGS. N. 14/2019.**

Preliminarmente, è necessario rappresentare che, in capo alle ricorrenti, sussistono i requisiti di cui all'art. 66 D. Lgs. n. 14/2019 sia in ragione del rapporto di parentela fra loro sussistente, figlia e madre, come sopra accennato, sia dell'origine comune del sovraindebitamento, seppur in diversa misura fra loro.

#### **PRESUPPOSTO SOGGETTIVO EX ART. 2 CO. 1 LETT. E) D. LGS. N. 14/2019.**

Per entrambe le ricorrenti risulta sussistente il presupposto della qualifica di consumatore di cui all'art. 2 co. 1 lett. e) del D. Lgs. n. 14/2019 in quanto la situazione debitoria della Tacchetti non deriva dallo svolgimento di attività imprenditoriale e/o professionale – tranne che per una breve parentesi temporale, ormai molto risalente nel tempo (ottobre 2009 - dicembre 2011) dalla quale, peraltro, residuano debiti esigui – mentre la situazione debitoria attualmente gravante in capo alla sig.ra Piergallini, oltre ad essere in fase di accertamento *sub judice*, come nel prosieguo meglio illustrato, deriva da un'obbligazione di garanzia in favore di un creditore della figlia.



Inoltre, non sussistono cause ostative alla proposizione della presente procedura per entrambe le ricorrenti ai sensi dell'art. 69 D. Lgs. n. 14/2019, in quanto le medesime:

- non sono soggette alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (lett. c);
- non hanno utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di composizione della crisi da sovraindebitamento;
- non hanno subito, per cause alle stesse imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 72, 73, 82 e 83 C.C.I.;
- non hanno compiuto atti di disposizione del patrimonio, in frode ai creditori, negli ultimi cinque anni;
- non hanno mai beneficiato del meccanismo dell'esdebitazione.

#### **PRESUPPOSTO OGGETTIVO EX ART. 2 CO. 1 LETT. C) D. LGS. N. 14/2019.**

Parimenti, allo stato attuale, risulta sussistente per le ricorrenti il requisito oggettivo previsto dall'art. 2 co. 1 lett. c) D. Lgs. n. 14/2019, ossia la situazione di sovraindebitamento, inteso come perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio esistente, tale da rendere impossibile l'adempimento delle obbligazioni secondo le scadenze originariamente pattuite o previste dalla legge.

Trattasi, quindi, di uno stato di insolvenza persistente, che nel presente caso non può revocarsi in dubbio, come accertato anche dal nominato OCC (pagg. 5-6 Relazione), stanti le poste debitorie maturate accumulate nel corso degli anni, come risulta dalla documentazione prodotta agli atti.

#### **CAUSE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO**

Premesso quanto ai punti precedenti, è doveroso procedere all'esposizione dei fatti e circostanze che hanno generato l'attuale stato di insolvenza in capo alle ricorrenti, in modo



da delineare l'attuale situazione debitoria ed argomentare in ordine all'accessibilità alla presente procedura di composizione della crisi.

### **TACCHETTI SILVIA**

Dal 1997 al 2006 la sig.ra Tacchetti Silvia ha svolto attività lavorativa prevalentemente quale lavoratore dipendente nel settore privato, tranne per un breve periodo 2005-2006 in cui è stata titolare di una quota societaria minoritaria, ricoprendo il ruolo di socio lavoratore; periodo del tutto ininfluenza ai fini della presente procedura.

A partire dal 2003-2004, la Tacchetti Silvia si trasferiva nell'abitazione sita in Fermo, C.da Molini, 58, [REDACTED]

[REDACTED]

Il compagno dell'odierna ricorrente svolgeva attività imprenditoriale nel settore calzaturiero con una ditta individuale ([REDACTED]).

Nell'anno 2007 la Tacchetti ed il Criante attraversavano una situazione di crisi sentimentale dovuta anche ai mutamenti portati dalla nascita della loro prima figlia, [REDACTED], nel 2006 nonché alle difficoltà economiche del [REDACTED] nell'attività del calzaturificio, aggravate dai precedenti debiti gravanti su quest'ultimo per l'attività di ristorazione precedentemente svolta.

In tale contesto, il [REDACTED] abbandonava la casa ove viveva con la compagna e la figlia e maturava l'intenzione di vendere l'immobile per reperire liquidità da utilizzare per il ripianamento dei debiti del calzaturificio e delle sue precedenti attività.

La Tacchetti, al fine di salvare l'immobile familiare, ove viveva con la neonata figlia, si è vista costretta ad accendere un mutuo per mantenere l'immobile, nello specifico il mutuo fondiario erogato da Banca delle Marche Spa in data 08.10.2007 a rogito Notaio Dott. Alfonso Rossi Rep. 213553 Racc. 28031 dell'importo di € 194.000,00 della durata di anni 30 al tasso variabile legato al parametro Euribor 6 mesi con rata mensile inizialmente pari ad € 1.219,84 (doc. 2).



Nell'ottobre 2007 Tacchetti Silvia, quindi, acquistava dal compagno [REDACTED], il bene immobile "prima casa" adibito ad abitazione familiare sito in Fermo, C.da Molini di Tenna, 58.

L'Istituto di Credito pretese che si costituissero garanti sia il sig. [REDACTED], con dichiarazione resa nel contratto di mutuo e, con separato contratto di fideiussione parimenti datato 08.10.2007, anche la di lei mamma, sig.ra Piergallini Maria Virginia, che accettava al solo fine di supportare la figlia in quella importante scelta ed evitare che si ritrovasse senza la casa familiare.

La somma erogata veniva comunque trasferita al Criante che la impiegava per immettere liquidità nell'attività svolta (calzaturificio) e per il ripianamento di debiti.

Questa operazione contribuiva ad una riconciliazione della coppia, che successivamente tornava insieme, e la Tacchetti veniva impiegata, quale dipendente, nel calzaturificio del compagno.

Nell'anno 2010, purtroppo, la Tacchetti, in attesa del secondo figlio [REDACTED] attraversa nuovamente una crisi sentimentale ed economica.

In particolare, dopo aver contratto matrimonio con il [REDACTED] e dopo la nascita del bambino, ha dovuto subire la definitiva rottura del rapporto sentimentale, culminata con la separazione dal coniuge.

Nello stesso anno, inoltre, veniva dichiarato il fallimento del calzaturificio [REDACTED] [REDACTED], con conseguente perdita dell'impiego lavorativo da parte della Tacchetti.

Quindi, riassumendo, nel 2010 la Tacchetti si sposava, nasceva il secondogenito, si separava, la ditta del coniuge falliva e, conseguentemente, perdeva l'impiego lavorativo.

A seguito di tali eventi, la Tacchetti non fu più in grado di onorare con regolarità il pagamento delle rate di mutuo.



Sempre nel 2010, la Unicredit Spa, in forza di garanzia fideiussoria rilasciata dalla Tacchetti in favore del [REDACTED] compagno, poi marito, otteneva titolo esecutivo e promuoveva la procedura esecutiva immobiliare n. 264/10 R.E. nei confronti della Tacchetti, avente ad oggetto l'abitazione familiare, ad oggi pendente presso il Tribunale di Fermo. Interveniva nella suddetta procedura anche l'Istituto di Credito (Banca delle Marche Spa) in forza del credito derivante dal contratto di mutuo ipotecario, sussistendo rate scadute e non pagate.

Anche le ulteriori poste debitorie contratte dalla Tacchetti e risalenti a detto periodo (2008-2010) derivano da garanzie fideiussorie rilasciate in favore dei creditori del [REDACTED] (UnipolSai Ass.ni, Banca delle Marche, Lombi Simone).

Non potendo più contare sui proventi ricavati dall'attività lavorativa svolta nell'azienda del compagno, la Tacchetti, rimasta sola con due figli minori in tenera età, si è arrangiata nell'eseguire lavori, anche saltuari e mal pagati, al fine di crescere i figli, provando altresì a svolgere, per una breve parentesi dall'ottobre 2009 al 31.12.2011 un'attività in proprio con la ditta individuale Stella di Tacchetti Silvia, operante sempre nel settore calzaturiero. Avendo notevoli difficoltà economiche, anche a causa del mancato pagamento del contributo di mantenimento del [REDACTED] per i figli, la Tacchetti si è trovata costretta, in più di un'occasione, a non pagare tributi locali ovvero altre imposte, accumulando debiti anche con l'Agenzia delle Entrate.

§

In conclusione, la situazione di sovraindebitamento della Tacchetti è inscindibilmente intrecciata con le vicende personali e coniugali con il [REDACTED], verso il quale l'odierna ricorrente nutriva la più ampia fiducia, tanto da impegnarsi in un progetto di vita comune con lo stesso, che, invece, si è rivelato la causa principale dell'attuale situazione di sovraindebitamento, oltre che dell'attuale situazione personale.

**PIERGALLINI MARIA VIRGINIA**



La situazione di sovraindebitamento in cui versa la ricorrente Piergallini è, come già detto, riconducibile alla vicenda della figlia e del suo rapporto con il compagno [REDACTED]

[REDACTED]

La Piergallini ha svolto nella vita lavorativa attività di insegnante, quindi dipendente del Ministero dell'Istruzione, ed attualmente è pensionata.

In occasione dell'accensione del mutuo fondiario da parte della figlia nell'ottobre 2007 per l'acquisto della prima casa – come detto, maturata a seguito della crisi sentimentale della figlia con il compagno, [REDACTED], aggravata dalla situazione debitoria di quest'ultimo che lo determinava a porre in vendita l'immobile per reperire liquidità – la Piergallini non si è potuta sottrarre dal fornire un aiuto concreto alla figlia, accettando di costituirsi garante, poiché, diversamente, la Banca non avrebbe concesso il mutuo e la figlia si sarebbe trovata senza casa, con una figlia nata da meno di un anno.

L'odierna ricorrente, quindi, come madre, non ha potuto fare altro che aiutare la figlia in quella difficile situazione consentendole, a mezzo della sua firma di garanzia in favore dell'Istituto di credito, di poter acquistare l'immobile, già casa familiare.

Obbligazione che, come le venne assicurato anche dai Funzionari bancari, costituiva una mera formalità. E ciò confortava la Piergallini, in assoluta buona fede, nella decisione.

#### **COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE**

La sig.ra Tacchetti Silvia è, attualmente, separata legalmente dal coniuge [REDACTED], dal 2010. Dall'unione sentimentale con lo stesso sono nati due figli, [REDACTED], i quali vivono con la madre presso l'abitazione in Fermo (FM), Contrada Molini, 58.





La sig.ra Piergallini Maria Virginia, madre, è divorziata e vive insieme al figlio [REDACTED] in un appartamento sito in Fermo, Via A. Beni, 6, in locazione.

#### **ELENCO DELLE PASSIVITÀ ESISTENTI CON INDICAZIONE DEI CREDITORI.**



## TACCHETTI SILVIA

La situazione debitoria complessiva della sig.ra Tacchetti Silvia, come accertata anche dal OCC nominato all'esito dell'attività di verifica effettuata (Allegati relazione OCC), è rappresentata nella tabella di seguito riportata.

Nominativo creditori	Debito privilegiato ipotecario	Debito privilegiato	Debito chirografario	Condebitori solidali
Purple Spv Srl (cessionaria Banca delle Marche)	292.483,09 (I° grado)			Piergallini Maria Virginia  (ex coniuge)
DoValue Spa (cessionaria Fino 1 Securitisation Srl)	27.784,71 (II° grado)			 (ex coniuge)
Agenzia Entrate Riscossione Fermo		19.611,09 (credito della Tacchetti di 2.825,00)		
Purple Spv Srl (cessionaria Banca delle Marche)			120.274,07	 (ex coniuge)
UnipolSai Assicurazioni Spa			41.475,30	 (ex coniuge)
Lombi Simone			estinto	
Studio 96 di Carlacchiani Luca			2.990,00 (sub judice)	



Totale	320.267,80	19.611,09	164.739,37	
--------	------------	-----------	------------	--

§

In ordine ad alcuni debiti sopra indicati, occorrono le seguenti precisazioni:

1) In relazione alla posizione debitoria verso l’Agenzia delle Entrate Riscossione, deve rilevarsi che la Tacchetti vanta nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria un credito pari ad € 2.825,00 scaturito alla denuncia dei redditi relativa all’anno 2011 (doc. 3), mai rimborsato a causa dell’esistenza di pendenze verso la stessa Agenzia delle Entrate, né compensato dall’Ente creditore.

2) Il debito chirografario attualmente in capo alla Purple Spv Srl, quale cessionaria di Banca delle Marche Spa, per l’ammontare di € 120.274,07 deriva da una fideiussione prestata in data 11.11.2008 da Tacchetti Silvia in favore dell’allora compagno [REDACTED]. A seguito di inadempimento da parte di quest’ultimo all’obbligazione di restituzione, l’Istituto di Credito otteneva dal Tribunale di Fermo Decreto Ingiuntivo n. 148/2011, con il quale l’allora Istituto di Credito Banca delle Marche Spa depositava istanza di ammissione al passivo fallimentare della ditta Dona Shoes di [REDACTED] debitore principale (procedura aperta nel 2010). Il fallimento veniva chiuso nel 2017 senza soddisfazione per il creditore.

Il credito in conto capitale rimasto insoluto ammontava ad € 86.851,00, come risultante dalla visura della Centrale Rischi della Banca d’Italia (Allegato 29 - Relazione OCC), aumentato con gli interessi moratori maturati al tasso contrattuale sino alla somma di € 120.274,07.

3) Il creditore Lombi Simone è stato interamente soddisfatto con le trattenute sullo stipendio mensile terminate con il saldo trattenuto dalla mensilità di settembre 2024.

4) Il debito verso Studio 96 di Carlacchiani Luca deriva dalla breve parentesi temporale in cui la ricorrente ha aperto la ditta individuale Stella di Tacchetti Silvia, dall’ottobre



2009 al 31.12.2011 ed è relativo ai servizi di consulenza contabile e fiscale. Il credito è *sub judice* con giudizio civile pendente dinanzi il Giudice di Pace di Fermo, rubricato al n. 1033/22 R.G., nel quale la ricorrente non risulta costituita per mancanza di disponibilità economica per sostenere i costi della difesa.

Sul punto deve essere precisato che l'esistenza di crediti derivanti dall'esercizio, per un breve arco temporale, di una pregressa attività imprenditoriale, ormai cessata da molti anni (circa 13 anni), non costituisce elemento ostativo alla presentazione di una procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

La giurisprudenza si è già espressa sull'argomento: Tribunale Reggio Emilia, 20.10.2022 *“La proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore è ammissibile in presenza di uno stato di sovraindebitamento di natura promiscua derivante in misura prevalente da mutuo ipotecario fondiario stipulato per l'acquisto della casa e in misura minore dall'attività di impresa svolta in passato e cessata per entrambi i coniugi da oltre un anno, con cancellazione dal Registro delle Imprese. Sussistono i presupposti per un progetto unitario di risoluzione della crisi da sovraindebitamento per ricorrenti coniugati e conviventi, con indebitamento di origine parzialmente comune. In relazione al debitore ipotecario, di cui la proposta formulata prevede il versamento di mensilità in un arco temporale di 12 anni, risulta la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria laddove si assicurino allo stesso, come attestato dalla relazione dell'OCC, un pagamento non inferiore a quello che esso potrebbe realizzare mediante la vendita coattiva dell'immobile.”*. Tribunale Reggio Emilia, 13.02.2023 *“Deve riconoscersi la qualifica di consumatore a chi svolga domanda che comprende anche debiti contratti nell'esercizio di attività di impresa in passato svolta, ma da tempo cessata, reputandosi in tal caso che agisca per scopi estranei a quelli imprenditoriali. Secondo la nuova nozione fornita dall'art. 2, lett e), CCII, può considerarsi consumatore la persona fisica che non agisca più quale imprenditore, pur avendo svolto tale attività nel passato, essendo la qualifica di consumatore*



*attribuita al debitore che si trovi in condizioni di estraneità al mercato quale imprenditore.”.*

## **ELENCO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ**

### **TACCHETTI SILVIA.**

La sig.ra Tacchetti Silvia è attualmente proprietaria del cespite immobiliare oggetto di esecuzione immobiliare n. 264/10 R.E. Tribunale di Fermo, costituito da appartamento di civile abitazione con garage ove vive con il proprio nucleo familiare (ricorrente ed i due figli minori), **la cui prima vendita è fissata al 11.11.2024** (doc. 4).

La ricorrente è dipendente a tempo indeterminato presso un'azienda privata operante nel settore calzaturiero e percepisce un reddito netto di circa 1.350,00, comprensivo della trattenuta derivante da pignoramento presso terzi da parte del creditore Lombi Simone per circa € 275,00 mensili, sino al mese di settembre 2024. Annualmente, il reddito netto ammonta a circa € 15.500,00.

La ricorrente non è formalmente intestataria di beni mobili registrati (doc. 5), seppur ha in uso un'autovettura appartenente al padre, [REDACTED] che utilizza per recarsi al lavoro e per le necessità del nucleo familiare, sostenendone tutti i costi di ordinaria e straordinaria manutenzione. Non possiede altri beni se non quelli strettamente personali che, ai sensi dell'art. 514 C.p.c., sono impignorabili.

Sulla base dell'accordo di separazione, come modificato con provvedimento del Tribunale di Fermo datato 07.02.2020 N. cron. 345/20, l'ex coniuge della ricorrente dovrebbe versare la somma di € 600,00 mensili per entrambi i figli, che non è mai stata versata sia per problemi economici che di salute del coniuge (doc. 6).

Infine, la Tacchetti vanta il credito nei confronti dell'Agenzia Entrate per il credito di cui sopra pari ad € 2.825,00, in attesa di restituzione e/o compensazione (cfr. doc. 3).

### **ATTI DI DISPOSIZIONE NEGLI ULTIMI 5 ANNI.**



Non sussistono atti dispositivi del patrimonio negli ultimi 5 anni. I beni immobili in proprietà della sig.ra Tacchetti sono costituiti da quelli oggetti di esecuzione n. 264/10 R.E. Tribunale di Fermo, sopra citata, costituiti da appartamento di civile abitazione e garage acquistati nel 2007.

### **PROCEDURE GIUDIZIARIE PENDENTI E CONCLUSE.**

A carico della Tacchetti risultano le seguenti procedure giudiziarie:

- Pendenti:

- 1) Esecuzione immobiliare n. 264/10 R.E. Tribunale di Fermo;
- 2) Giudizio civile di opposizione tardiva ex art. 650 C.p.c. – maturato nell’ambito dell’esecuzione immobiliare di cui al n. 1) - contro Do Value Spa, rubricato al n. 1108/24 R.G. Tribunale di Fermo, conseguente alla tutela del consumatore verso clausole abusive/vessatorie.
- 3) Giudizio civile dinanzi il Giudice di Pace di Fermo n. 1033/22 R.G. promosso da Studio 96 di Carlacchiani Luca, nel quale la Tacchetti non è costituita.

- Concluse:

- 4) esecuzione mobiliare presso terzi promossa da Lombi Simone con pignoramento del quinto dello stipendio, la cui esecuzione è definitivamente conclusa nel corrente mese di Settembre 2024;
- 5) Esecuzione mobiliare presso terzi n. 269/23 R.E. Tribunale di Fermo con pignoramento del quinto dello stipendio, promossa da Unipolsai Assicurazioni Spa, conclusa con ordinanza di assegnazione somme emessa in data 22.05.2024, la cui esecuzione è prevista a decorrere dal mese di ottobre 2024, terminata la trattenuta di cui al punto n. 3).

### **ELENCO DI SPESE NECESSARIE AL SOSTENTAMENTO DELLA RICORRENTE E DEL NUCLEO FAMILIARE.**



Come già esposto, la ricorrente è lavoratrice dipendente a tempo indeterminato e vive insieme ai due figli minorenni nell'immobile oggetto di esecuzione immobiliare sopra indicata.

Lo stipendio mensile percepito al netto è di circa € 1.350,00, anche se, attualmente, percepisce una somma pari a circa 1.100,00 in ragione della trattenuta dovuta dal pignoramento del quinto dello stipendio.

Il fabbisogno mensile medio per il sostentamento del nucleo familiare è suddiviso come segue:

spese di abbigliamento:	100,00
spese alimentari:	500,00
spese generi di consumo	50,00
spese mediche e sportive	150,00
spese carburante autovettura	100,00
spese assicurazione vita a favore dei figli	100,00
spese utenze domestiche e condominiali (idrica, energia elettrica, gas, telefono)	100,00
spese personali e cura della persona	50,00
spese per IMU, TARI	20,00
spese per assicurazione e bollo autovettura	40,00
fondo spese imprevisti (rottura autovettura, rottura elettrodomestici, varie)	50,00
<b>Totale</b>	<b>1.260,00</b>

L'intero stipendio mensile viene assorbito dalle spese di mantenimento del nucleo familiare.

§



## **ELENCO DELLE PASSIVITÀ ESISTENTI CON INDICAZIONE DEI CREDITORI.**

### **PIERGALLINI MARIA VIRGINIA**

La situazione debitoria complessiva della sig.ra Piergallini Maria Virginia, come accertata anche dal OCC nominato all'esito dell'attività di verifica effettuata (Allegati relazione OCC), è rappresentata nella tabella di seguito riportata.

Nominativo creditori	Debito privilegiato ipotecario	Debito privilegiato	Debito chirografario	Condebitori solidali
Purple Spv Srl (cessionaria Banca delle Marche)			292.483,09	Tacchetti Silvia
Piergallini Giuseppina			7.399,95	
Totale			299.883,04	

In ordine al debito nei confronti di Purple Spv Srl, occorre la seguente precisazione:

La pretesa creditoria avanzata della società Purple SPV Srl a mezzo del Decreto Ingiuntivo n. 373/2022 Tribunale di Fermo è in fase di accertamento *sub judice* essendo pendente causa civile di opposizione, attualmente in fase di precisazione delle conclusioni con udienza fissata a marzo 2025.

### **ELENCO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ DI PIERGALLINI MARIA VIRGINIA.**

La ricorrente è pensionata e percepisce un emolumento di circa € 1.976,00, al quale va decurtata la trattenuta derivante da pignoramento presso terzi da parte di creditore per €



211,72 mensili. Reddito annuo netto circa € 24.500,00 mentre il figlio svolge lavori saltuari come dipendente occasionale nell'ambito del settore della ristorazione con un reddito di circa € 7.000, annui.

Non ha altri redditi.

E' proprietaria per la quota di 9/63 di un appartamento abitazione ubicato in Fermo, Via Lazio, 8, facente parte di un più ampio fabbricato adibito alle c.d. case popolari, in pessime condizioni di conservazione del valore attuale complessivo di circa € 30-40.000,00.

Quota di proprietà pervenuta per successione *mortis causa*.

La ricorrente non possiede beni mobili registrati (doc. 7) né altri beni mobili se non quelli strettamente personali che, ai sensi dell'art. 514 C.p.c., sono impignorabili.

#### **ATTI DI DISPOSIZIONE NEGLI ULTIMI 5 ANNI.**

Nessun atto di disposizione.

#### **PROCEDURE GIUDIZIARIE PENDENTI E CONCLUSE**

A carico della Piergallini risultano le seguenti procedure giudiziarie:

- Pendenti:

1) giudizio civile di opposizione a Decreto Ingiuntivo ottenuto da Purple Spv Srl, rubricato al n. 1583/22 R.G. Tribunale di Fermo;

- Concluse:

2) Esecuzione mobiliare promossa da Piergallini Giuseppina con pignoramento del quinto della pensione, definita con ordinanza di assegnazione ed in corso di esecuzione.

#### **ELENCO DI SPESE NECESSARIE AL SOSTENTAMENTO DELLA RICORRENTE E DEL NUCLEO FAMILIARE.**

Come già esposto, la ricorrente è pensionata e vive in appartamento con regolare contratto di locazione.

L'emolumento netto percepito è di circa € 1.765,00, già decurtato della trattenuta derivante da pignoramento presso terzi da parte del creditore per € 211,72 mensili.



Il fabbisogno mensile per il sostentamento del nucleo familiare è suddiviso come segue:

spesa per canone di locazione	350,00
spesa per IMU e TARI	20,00
spesa alimentare	300,00
spesa generi di consumo	50,00
spese utenze domestiche e condominiali (idrica, energia elettrica, gas, telefono)	200,00
spese mediche ed oculistiche	100,00
spese trasporto pubblico	50,00
spese personali e cura della persona	50,00
spese abbigliamento	50,00
fondo spese imprevisti (rottura elettrodomestici, varie)	100,00
Fondo risparmio per esigenze future legate all'età	200,00
Spese forfettarie per aiuto economico alla figlia	200,00
<b>Totale</b>	<b>1.670,00</b>

In ordine al fondo spese forfettarie per l'aiuto economico alla figlia, si è sopra indicato che la Tacchetti percepisce, al netto della trattenuta di 1/5 dello stipendio, la somma di € 1.100,00 circa, insufficiente a coprire il bilancio familiare mensile.

Per tale ragione, la Piergallini integra le risorse mancanti quantificabili, mediamente, in € 200,00 mensili, anche in considerazione del fatto che la nipote XXXXXXXXXX si avvicina all'età di inizio di studi universitari.

---o0o---

## **PROPOSTA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI**

**TACCHETTI SILVIA**





Il pagamento avverrà con i fondi messi a disposizione dal padre della Tacchetti, come da dichiarazione in atti, a seguito di omologa del piano.

- Per il ceto creditorio:

**A) PURPLE SPV SRL (ex Banca delle Marche) creditore ipotecario di primo grado, intervenuto nell'esecuzione immobiliare n. 264/10 R.E. Tribunale di Fermo.**

Soddisfazione del credito nella misura di € 65.542,60, oltre interessi legali sulla porzione di credito rateizzata pari ad € 15.542,60, al tasso attuale del 2,5% per un totale di € 388,57, per un totale complessivo pari ad € **65.931,17** (corrispondente alla percentuale del 46,26% rispetto all'attuale valore dell'immobile (cfr. perizia di stima CTU), **oltre all'eventuale somma di € 2.060,27 derivante dall'esito vittorioso dell'attuale contenzioso pendente contro DoValue Spa, di cui alla successiva lettera B) ed all'eventuale ricavato della vendita della quota di proprietà dell'immobile intestato quota parte a Piergallini Maria Virginia (vedi *infra* pag. 23).**

La somma di € 65.931,17 è comunque superiore a quella corrispondente al valore dell'offerta minima al 3° tentativo di vendita che andrà ad essere esperito nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 264/10 R.E., ossia precisamente:

142.500,00 – 25% = 106.875,00      offerta minima al 1° tentativo di vendita

106.875,00 – 25% = 80.156,25      offerta minima al 2° tentativo di vendita

80.156,25 – 25% = 60.117,18      offerta minima al 3° tentativo di vendita

Viene preso in considerazione il 3° tentativo di vendita poiché è la fase in cui è più probabile che pervenga un'offerta di partecipazione in ragione del fatto che l'immobile è occupato dalla ricorrente con i due figli minori, che l'immobile si trova in una località periferica rispetto al centro abitato di Fermo, lungo una via di transito che collega la frazione di Campiglione di Fermo al centro abitato di Fermo e non si tratta di immobile di pregio (appartamento e garage in un condominio la cui costruzione risale ad oltre 20 anni fa).



Quindi, l'offerta al creditore ipotecario di primo grado è pari ad € 65.931,17, salvo l'eventuale integrazione con l'ulteriore somma di € 2.060,27 e con il ricavato della vendita della quota di proprietà immobiliare intestata alla Piergallini, che verranno così corrisposti:

- € 50.000,00 all'omologa del piano di ristrutturazione;
- € 15.931,17 con versamenti provenienti dalla condebitrice Piergallini Maria Virginia (si veda, *infra* pag. 23).

Quanto alla congruità della somma offerta, si richiamano le considerazioni sopra svolte in ordine alle criticità rilevate in fase di concessione del credito nonché il fatto che, allo stato, il reddito della Tacchetti non permette di ipotizzare una diversa soluzione abitativa per il nucleo familiare, mediante rapporto di locazione, per insufficienza delle risorse a disposizione a sostenere la spesa per un canone di locazione che, stante le condizioni di mercato della zona, oscilla intorno ai 400,00 – 500,00 euro mensili.

Ma soprattutto l'offerta non è inferiore a quello che il creditore potrebbe ricavare nella fase di liquidazione, tenuto conto dei fattori di cui sopra nonché della decurtazione dal ricavato della vendita delle spese della procedura esecutiva.

Al versamento della somma di € 50.000,00 la procedura esecutiva immobiliare n. 264/10 R.E. Tribunale di Fermo, **nello specifico la vendita fissata per il giorno 11.11.2024,** dovrà essere sospesa per il periodo di vigenza del piano di ristrutturazione, in attesa dell'integrale versamento della somma sopra indicata.

A seguito versamento integrativo della somma di € 65.931,17, la procedura esecutiva n. 264/10 R.G. si estinguerà con cancellazione della trascrizione del pignoramento e dell'iscrizione ipotecaria di primo grado.

Con ogni conseguente comunicazione, da parte del creditore procedente, alle Banche dati relative al credito (Centrale Rischi, CRIF, CRIBIS, ecc.)



**B) DOVALUE Spa, mandataria di FINO 1 SECURITISATION Srl, cessionaria del credito vantato da Banca Unicredit Spa, creditore ipotecario di secondo grado, precedente nell'esecuzione immobiliare n. 264/10 R.E. Tribunale di Fermo.**

Preliminarmente, deve rilevarsi che per la presente posizione debitoria sussiste contenzioso pendente (n. 1108/24 R.G. Tribunale di Fermo) che, in esito favorevole, determinerebbe la liberazione della garante dal vincolo fideiussorio e dalla pretesa creditoria avanzata nei suoi confronti.

Più dettagliatamente, nell'ambito dell'esecuzione immobiliare n. 264/10 R.E. Tribunale di Fermo, il G.E. emetteva provvedimento con il quale ordinava al creditore di notificare alla debitrice il titolo esecutivo al fine di consentire alla stessa di rilevare la presenza di clausole abusive/vessatorie, conformemente alla statuizione della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 9479/2023.

La debitrice avanzava opposizione tardiva ex art. 650 C.p.c. con giudizio civile rubricato al n. 1108/24 R.G. Tribunale di Fermo.

Pertanto, la somma corrispondente alla soddisfazione del creditore nella misura di € 1.872,97 corrispondente al 6,741% del credito vantato, oltre interessi legali al tasso attuale del 2,5% per un totale di € 187,30, per un totale complessivo pari ad € **2.060,27**, con versamenti mensili così ripartiti, i quali confluiranno comunque in un apposito fondo di accantonamento:

- € 77,05 per n. 1 mensilità, quale differenza residua rispetto alla somma a saldo versata al creditore Studio 96 di Carlacchiani Luca (si veda, infra);
- € 38,88 x n. 51 mensilità + arrotondamento di € 0,07 pari ad € 1.982,95.

Qualora il contenzioso pendente dovesse avere esito favorevole per la Tacchetti, la somma accantonata sarà destinata al creditore ipotecario Purple Spv Srl, ad incremento di quanto già ad esso offerto, come meglio spiegato al punto A).



Il creditore ipotecario, inoltre, dovrà rinunciare alla prosecuzione dell'esecuzione immobiliare prestando assenso alla cancellazione dell'iscrizione ipotecaria di secondo grado e della trascrizione del pignoramento.

In caso di esito negativo per l'opponente, invece, la somma accantonata andrà destinata al creditore DoValue Spa e, a seguito del versamento, il creditore ipotecario dovrà considerarsi soddisfatto con rinuncia alla prosecuzione dell'esecuzione immobiliare, cancellazione dell'iscrizione ipotecaria di secondo grado e della trascrizione del pignoramento.

**C) AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE, creditore privilegiato**

Soddisfazione nella misura di € **1.321,98** corrispondente al 6,741% del credito vantato, con versamenti mensili pari ad € 25,92 per n. 51 mensilità + arrotondamento di € 0,06.

**D) PURPLE SPV SRL (ex Banca delle Marche), creditore chirografario**

Soddisfazione nella misura di € **8.107,67** corrispondente al 6,741% del credito vantato, con versamenti mensili pari ad € 158,97 per n. 51 mensilità + arrotondamento di € 0,20.

**E) UNIPOLSAI ASS.NI, creditore chirografario**

Soddisfazione nella misura di € **2.795,85** corrispondente al 6,741% del credito complessivo vantato, mediante versamenti rateali di € 54,82 x n. 51 mensilità + arrotondamento di € 0,03.

**F) STUDIO 96 DI CARLACCHIANI LUCA, creditore chirografo**

Soddisfazione nella misura di € **201,55** corrispondente al 6,741% del credito complessivo vantato, mediante versamento in n. 1 mensilità.

--o0o--

**PIERGALLINI MARIA VIRGINIA**

La proposta di ristrutturazione del debito è di seguito esposta.

La somma messa a disposizione della procedura è pari ad € **315,96 mensili**, così determinata: € 1.765,78 (emolumento pensionistico netto mensile) + 211,72 (trattenuta mensile



attuale) - € 1.670,00 (fabbisogno familiare mensile) = 307,50 con arrotondamento ad € 315,96.

Le mensilità considerate sono pari a n. 52, ossia n. 48 mensilità ordinarie e n. 4 mensilità percepite a titolo di 13°, con un ammontare complessivo messo a disposizione della procedura pari ad € 16.429,92, arrotondato ad € € **16.430,00**.

### **PURPLE SPV SRL (ex Banca delle Marche)**

La debitrice mette a disposizione la somma di € **15.931,17** da aggiungersi alle somme che la condebitrice Tacchetti Silvia verserà al medesimo creditore grazie all'apporto di finanza di terzi, come sopra meglio specificato, in versamenti rateali derivanti da accantonamenti come di seguito indicati:

- € 133,17 per 1 mensilità, quale differenza residua rispetto alla somma a saldo versata alla creditrice Piergallini Giuseppina (si veda, *infra*).

- € 15.798,00 mediante versamenti di € 315,96 mensili x 50 mensilità.

Oltre all'importo di € 15.931,17 la signora Piergallini mette a disposizione del creditore Purple Spv Srl anche l'eventuale somma ricavata dalla liquidazione della quota di proprietà pari a 9/63 dell'immobile sito in Fermo, Via Lazio, 8, come sopra meglio descritto, da realizzarsi con procedura che offra il miglior ricavo a vantaggio del creditore.

### **PIERGALLINI GIUSEPPINA**

Soddisfazione nella misura di € 498,83 corrispondente al 6,741% del credito complessivo vantato, mediante un versamento mensile di € 315,96 ed un versamento di € 182,87 a saldo. In quest'ultima mensilità, la differenza arrotondata pari ad € 133,17, per raggiungere il fabbisogno mensile di € 315,96, viene versata al creditore Purple Spv Srl.

§

### **Esdebitazione ex art. 282 D. Lgs. n. 14/2019.**

Da quanto esposto circa le cause della situazione di sovraindebitamento nel paragrafo sopra dedicato, ne discende la sussistenza del requisito della meritevolezza in capo alle



ricorrenti, che hanno sempre agito in perfetta buona fede e con la prospettiva e l'intenzione di adempiere alle proprie obbligazioni, rimanendo, tuttavia, vittime di eventi imprevisti, quali il fallimento dell'attività dell'ex coniuge della Tacchetti e la rottura del rapporto sentimentale con tutte le conseguenze non solo a livello personale e familiare, ma anche e soprattutto economico.

Sussistono, quindi, tutti i requisiti per l'applicazione del meccanismo dell'esdebitazione ex art. 282 D. Lgs. n. 14/19, non essendo integrate, per entrambe le ricorrenti, le ipotesi ostative ivi indicate.

§

#### **ALTERNATIVA LIQUIDATORIA.**

#### **LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL PATRIMONIO.**

Nella denegata ipotesi che il Giudice ritenga non omologabile il piano di ristrutturazione del debito sopra illustrata, le ricorrenti chiedono, in subordine, l'apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio.

Detta procedura comprenderebbe quanto segue:

#### **TACCHETTI SILVIA**

Parimenti alla proposta di ristrutturazione del debito, la somma messa a disposizione della procedura è pari a circa € **278,60 mensili**, pressoché corrispondente alla trattenuta di 1/5 dello stipendio e pari a quella sinora subita.

Le mensilità considerate sono pari a n. 52, ossia n. 48 mensilità ordinarie e n. 4 mensilità percepite a titolo di 13°, con un ammontare complessivo messo a disposizione della procedura pari ad € **14.487,20 complessivi**.

Tale importo andrebbe ripartito fra i creditori nel rispetto delle cause di prelazione.

Inoltre, la procedura liquidatoria comprenderebbe la vendita forzosa dell'immobile di proprietà della Tacchetti, già oggetto di esecuzione immobiliare n. 264/10 R.E. Tribunale di Fermo, con avviso di vendita fissato per il giorno 11.11.2024, il cui ricavato, detratte



le spese di procedura, andrebbe interamente assegnato al creditore ipotecario di primo grado, così solo parzialmente soddisfatto.

**PIERGALLINI MARIA VIRGINIA**

La somma messa a disposizione della procedura è pari ad € **211,72 mensili**, pari alla decurtazione di 1/5 dell'emolumento pensionistico.

Le mensilità considerate sono pari a n. 52, ossia n. 48 mensilità ordinarie e n. 4 mensilità percepite a titolo di 13°, con un ammontare complessivo messo a disposizione della procedura pari ad € **11.009,44**.

Tale importo andrebbe ripartito fra i creditori nel rispetto delle cause di prelazione.

Inoltre, la procedura liquidatoria comprenderebbe la vendita forzosa della quota di proprietà pari a 9/63 dell'immobile sito in Fermo, Via Lazio, 8, sopra meglio descritto, il cui ricavato, detratte le spese di procedura, andrebbe suddiviso fra i creditori nel rispetto delle cause di prelazione.

§

**ISTANZA EX ART. 70 CO. 4 C.C.I.I. PER L'APPLICAZIONE DI MISURE CAUTELARI E PROTETTIVE DELL'IMMOBILE INTESTATO A TACCHETTI SILVIA.**

Come già esposto nel presente ricorso, la proposta di ristrutturazione dei debiti prevede il mantenimento dell'immobile in capo all'attuale proprietaria Tacchetti Silvia in ragione del fatto che la stessa, tenuto conto dello stipendio netto percepito e delle spese familiari, non è in grado di sostenere economicamente il pagamento di un canone di locazione di una diversa soluzione abitativa per sé ed i due figli minori, in età scolastica.

Né l'attuale apporto finanziario della madre Piergallini Maria Virginia per far fronte interamente a tutte le esigenze familiari è sufficiente per il pagamento di un canone di locazione.



Pertanto, risulta **assolutamente necessario procedere, ex art. 54 C.C.I.I., alla sospensione della vendita** immobiliare **fissata per il giorno 11 Novembre 2024**, nell'ambito dell'esecuzione immobiliare n. 264/10 R.E. Tribunale di Fermo, come da avviso in atti (cfr. doc. 4) al fine di consentire l'apertura e lo svolgimento della procedura di ristrutturazione dei debiti ovvero, subordinatamente ed alternativamente, convertita in liquidazione controllata.

§

#### **Attestazione di fattibilità del Gestore della Crisi**

Le circostanze indicate hanno trovato riscontro nella relazione particolareggiata dell'OCC nominato, il quale, dopo aver accertato la situazione di sovraindebitamento delle ricorrenti e constatata l'attendibilità della documentazione dalle medesime depositata, ha formulato giudizio positivo ritenendo opportuna la scelta di procedere con la ristrutturazione dei debiti del consumatore al fine di risolvere la loro situazione di indebitamento, ritenendola più favorevole per i creditori dell'alternativa liquidatoria.

#### **Riserva di modifiche.**

Le ricorrenti si riservano, al fine del buon esito della procedura, di apportare eventuali modifiche, correzioni e/o integrazioni ritenute necessarie dall'On.le Tribunale adito.

--o0o--

Per tutto quanto sopra premesso e dedotto, le sig.re Tacchetti Silvia e Piergallini Maria Virginia, rappresentate e difese come in atti,

CHIEDONO

voglia il Tribunale adito, previa verifica dei presupposti di cui agli artt. 67 e ss. D. Lgs. n. 14/2019:

- disporre l'apertura della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore;
- disporre ex art. 70 co. 4 C.C.I.I., **in via cautelare e protettiva, l'immediata sospensione della vendita forzata dell'immobile intestato a Tacchetti Silvia** nell'ambito della



procedura esecutiva immobiliare n. 264/10 R.E. Tribunale di Fermo, **fissata per il giorno 11.11.2024**, come da avviso allegato in atti (cfr. doc. 4), in quanto il mantenimento dell'immobile è funzionale all'attuazione ed esecuzione del piano di ristrutturazione del debito;

- disporre che dall'apertura della procedura, non possano essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni esecutive, fra le quali la procedura esecutiva immobiliare n. 264/10 R.E. Tribunale di Fermo, con avviso di vendita fissata per il giorno 11.11.2024, ed il giudizio civile dinanzi il Giudice di pace di Fermo n. 1033/22 R.G. per evitare ulteriore aggravio di spese o cautelari, né essere acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio delle ricorrenti da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

- disporre che dall'apertura della procedura, siano sospese:

\* la decurtazione mensile sullo stipendio della ricorrente Tacchetti Silvia, come disposto dall'ordinanza di assegnazione emessa nell'ambito della procedura esecutiva n. 269/23 R.E. Tribunale di Fermo promossa da Unipolsai Assicurazioni Spa, a decorrere dal mese di ottobre 2024, in quanto le risorse così liberate sono funzionali all'attuazione del piano;

\* la decurtazione mensile sull'emolumento pensionistico della ricorrente Piergallini Maria Virginia, in corso di esecuzione su procedura promossa dalla creditrice Piergallini Giuseppina, in quanto le risorse così liberate sono funzionali all'attuazione del piano;

- fissare nel termine 4 anni il tempo di esecuzione del piano;

- stabilire idonea pubblicità della domanda e del decreto mediante pubblicazione per estratto **rendendo anonimi espressamente i nomi dei minori, figli della ricorrente Tacchetti Silvia**, in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016;

- emettere provvedimento di esdebitazione ex art. 282 D. Lgs. n. 14/2019 per la quota di debiti risultanti insoddisfatti dall'integrale adempimento del piano;



- in via alternativa e subordinata, convertire la procedura di ristrutturazione dei debiti in liquidazione controllata;

- emettere ogni ulteriore provvedimento di legge.

Salvo e riservato ogni diritto di integrazione documentale ritenuto necessario dal Tribunale, si producono:

- 1) relazione particolareggiata OCC con allegati ivi indicati; 2) contratto di mutuo fondiario Banca delle Marche Spa del 08.10.2007; 3) dichiarazione redditi anno 2011 Tacchetti;
- 4) avviso di vendita immobiliare 11.11.2024; 5) visura ACI-PRA Tacchetti; 6) provvedimento Tribunale Fermo modifica condizioni separazione; 7) visura ACI-PRA Piergallini;
- 8) dichiarazione Tacchetti Fortunato.

Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che il presente procedimento di prevede il contributo in misura fissa pari ad € 98,00.

Fermo, 04.10.2024

Avv. Simone Gasparroni

Tacchetti Silvia



Piergallini Maria Virginia

